

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30.4.2022, proposto dall'Avv. [RICORRENTE] (C.F.: [OMISSIS]), residente in [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] ([OMISSIS], pec: [OMISSIS]) ed elettivamente domiciliato nel suo Studio in Roma, Via [OMISSIS], avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari 17.2.2022, di cancellazione dall'Albo degli Avvocati;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Isabella Maria Stoppani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso insistendo sulle conclusioni rassegnate nel ricorso.

## **FATTO**

Il COA di Sassari, con delibera 17.6.2021, comunicata il 27.9.2021, apriva il procedimento di cancellazione dell'Avv. [RICORRENTE] dall'Albo ordinario degli Avvocati per essere venuti meno i requisiti di cui all'art.17, co.1, lett. g ed h L. 247/2012.

Il 26.10.2021 il ricorrente chiedeva di essere sentito personalmente e veniva convocato per il 18.11.2021; con nota 16.11.2021 il ricorrente chiedeva rinvio per motivi di salute, che veniva concesso con fissazione dell'audizione per il 2.12.2021; con nota 29.11.2021 il ricorrente presentava istanza di accesso agli atti, con differimento della convocazione.

Il COA di Sassari accoglieva l'istanza, concedendo trenta giorni per estrarre copie presso la Segreteria e fissava nuova data per il 17.2.2022; il ricorrente, con nota 16.2.2022 comunicava l'inopportunità del recarsi presso il COA, per la recrudescenza pandemica e chiedeva la trasmissione telematica degli atti, che il COA effettuava il 31.1.2022.

Con ulteriore nota 16.2.2022 il ricorrente comunicava l'impossibilità a presenziare, per motivi di salute, allegando certificato del medico psicologo-psicoterapeuta, che attestava una diagnosi di "depressione reattiva" e che il ricorrente stava svolgendo sedute di psicoterapia, che le condizioni del paziente gli impedivano di partecipare al procedimento, che darebbe stato auspicabile un rinvio ed un periodo di riposo di un mese.

Il COA di Sassari rigettava la richiesta di ulteriore rinvio, ritenendo che l'impedimento non fosse assoluto e che il certificato medico non documentasse una situazione di assoluta impossibilità, ma di mera opportunità; che l'Avv. [RICORRENTE], nonostante i ripetuti rinvii, non avesse presentato scritti difensivi; che anche sul piano della tutela processuale si dovesse osservare il dovere di buon fede e correttezza; che fosse stato ampiamente garantito il contraddittorio, ma che occorresse rispettare i termini di durata del procedimento amministrativo per la correttezza dell'agire amministrativo.

Con la delibera impugnata, pertanto, il COA di Sassari disponeva la cancellazione dell'Avv. [RICORRENTE] dall'Albo ordinario degli Avvocati, sulla base delle seguenti motivazioni: esservi ordine di esecuzione della pena inflitta con sentenza Trib. Sassari n. [OMISSIS]/2017, irrevocabile in data 5.6.2019, per i reati di cui agli art.li 646, co.2, 640, 348, 380 seg.ti c.p.; esservi in tale sentenza una condanna a 5 anni di reclusione anche per un reato riguardante l'ipotesi di cui all'art.380 cp, fattispecie criminosa che punisce chi commette patrocinio o consulenza infedele in danno della persona difesa, concretandosi l'ipotesi di cui all'art. 17, co1, lett. g) e h) L.P., dopo aver chiarito che il divieto di cancellazione dall'Albo di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare non trova applicazione nelle ipotesi di perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (parere CNF n.29/2020, sentenza CNF n. 193/2019).

Il provvedimento di cancellazione del COA di Sassari veniva impugnato con ricorso 30.4.22, nel quale si eccepisce, con il primo motivo, in via preliminare, la nullità della delibera per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, a causa dell'omessa audizione e dell'omesso riconoscimento del legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 17, co. 12 L.F.

Con il secondo motivo si eccepisce l'incompatibilità di parte di componenti del Collegio, per aver patrocinato uno la parte civile nel processo contro il ricorrente e l'altro perché facente parte dello stesso Studio oggetto di richiesta di danni da parte del ricorrente.

Con il terzo si eccepisce l'omessa motivazione sulla causa di cancellazione ex art. 17., lett. h).

Con il quarto si chiede la sospensione del procedimento amministrativo per la questione pregiudiziale tecnica dell'instaurando giudizio di revisione del procedimento penale.

Nelle conclusioni si chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento della delibera impugnata.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Assorbente è la questione preliminare sollevata con il primo motivo di ricorso. Come da giurisprudenza consolidata, l'omessa audizione, se richiesta, determina la nullità insanabile del procedimento e, quindi, della delibera di cancellazione.

Si veda, per quanto concerne la giurisprudenza domestica, la sentenza CNF n. 150/2020, che evidenzia come la normativa di cui all'art.17 L.247/2012 (già art.37, co.3 RDL n.1578/1933) debba essere interpretata alla luce dei principi costituzionali (art.li 3,24 e 97 Cost.) e della L. 241/1990, incidendo la cancellazione direttamente su posizioni soggettive, che trovano tutela anche nell'ordinamento costituzionale, quale il diritto al lavoro (art.4 Cost).

Analogamente, per la giurisprudenza di legittimità, si veda la sentenza della Corte di Cassazione, n.3706/2019, per la quale, *"nel caso in cui l'interessato richieda di essere ascoltato, il COA è, tuttavia, obbligato a provvedervi"*.

In relazione, poi, all'impedimento a comparire, se è vero che non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale (sentenza CNF n.119/2021), nel caso in esame non si poteva non ritenere valido l'impedimento attestato dal certificato del medico specialista che aveva in cura il ricorrente, considerando quanto statuito nella sentenza citata dalla difesa del ricorrente (Cass. Pen., n.1367/2020), per la quale l'impedimento a comparire può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, concernendo non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche la capacità di partecipare attivamente

per l'esercizio costituzionale di difesa.

**P.Q.M.**

visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e rinvia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, perché proceda all'audizione del ricorrente.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense  
oggi il 9 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria